Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 49 del 28 febbraio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 28

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali in data 30 novembre 1994 concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali in data 30 novembre 1994 concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per gli ambiti territoriali costituiti dalle province di:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/384/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Alessandria;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Alessandria la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 12.044 (lire dodicimilaquarantaquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 53

95A0968

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ancona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/385/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Ancona;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ancona la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 5.699 (lire cinquemilaseicentonovantanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 54

95A0969

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/386/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello regionale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi della regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla regione autonoma della Valle d'Aosta, la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 13.262 (lire tredicimiladuecentosessantadue). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 55

95A0970

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Arezzo;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Arezzo la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 14.304 (lire quattordicimilatrecentoquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 56

95A0971

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/387/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Ascoli Piceno;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ascoli Piceno la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 9.630 (lire novemilaseicentotrenta). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 57

95A0972

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Asti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/388/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Asti;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Asti la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 9.542 (lire novemilacinquecentoquarantadue). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 58

95A0973

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/389/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Avellino;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Avellino la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 16.281 (lire sedicimiladuecentottantuno). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 59

95A0974

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/390/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Bari;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bari la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 18.452 (lire diciottomilaquattrocentocinquantadue). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 60

95A0975

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Belluno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Belluno;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657. del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Belluno la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.343 (lire settemilatrecentoquarantatre). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 61

95A0976

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/391/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Benevento;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Benevento la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 15.165 (lire quindicimilacentosessantacinque). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 62

95A0977

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bergamo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Bergamo;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bergamo la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 5.835 (lire cinquemilaottocentotrentacinque). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 63

95A0978

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Biella.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Biella;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Biella la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.904 (lire settemilanovecentoquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente nei comuni facenti parte della provincia, pubblicati nell'annuario ISTAT n. 5, edizione 1994.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 52

95A0979

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Bologna;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bologna la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 3.729 (lire tremilasettecentoventinove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 64

95A0980

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bolzano la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 9.673 (lire novemilaseicentosettantatre). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 65

95A0981

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/392/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Brescia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decrèta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brescia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 5.612 (lire cinquemilaseicentododici). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 66

95A0982

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Brindisi;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brindisi la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 16.035 (lire sedicimilatrentacinque). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 67

95A0983

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/393/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Cagliari;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cagliari la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 15.818 (lire quindicimilaottocentodiciotto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 68

95A0984

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Campobasso;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Campobasso la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 12.092 (lire dodicimilanovantadue). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 69

95A0985

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/394/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Caserta;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Caserta la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 16.216 (lire sedicimiladuecentosedici). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n 70

95A0986

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. 1/2/395/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Catanzaro;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Catanzaro la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 16.504 (lire sedicimilacinquecentoquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 71

95A0987

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Crotone;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale. rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Crotone la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 16.504 (lire sedicimilacinquecentoquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente nei comuni facenti parte della provincia, pubblicati nell'annuario ISTAT n. 5, edizione 1994.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 51

95A0988

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Chieti;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Chieti la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 11.097 (lire undicimilanovantasette). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n 72

95A0989

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Como.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Como;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Como la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 4.810 (lire quattromilaottocentodieci). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 73

95A0990

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Cosenza;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cosenza la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 19.712 (lire diciannovemilasettecentododici). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 74

95A0991

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cremona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/396/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Cremona;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cremona la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 5.185 (lire cinquemilacentottantacinque). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 75

95A0992

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/397/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Cuneo;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme ascritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cuneo la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 8.231 (lire ottomiladuecentotrentuno). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 76

95A0993

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/398/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Ferrara;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ferrara la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.987 (lire settemilanovecentottantasette). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 77

95A0994

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/399/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Firenze;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Firenze la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.755 (lire settemilasettecentocinquantacinque). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 78

95A0995

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/400/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Foggia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Foggia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 14.680 (lire quattordicimilaseicentottanta). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 79

95A0996

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Forlì.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/401/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Forlì;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Forlì la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 9.323 (lire novemilatrecentoventitre). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 80

95A0997

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Frosinone;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Frosinone la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 10.033 (lire diecimilatrentatre). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 144

95A0998

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/402/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Genova;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Genova la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 14.658 (lire quattordicimilaseicentocinquantotto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 81

95A0999

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Gorizia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Gorizia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Gorizia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3.65 per cento delle somme riscosse,

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 16.887 (lire sedicimilaottocentottantasette). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 82

95A1000

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Grosseto;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Grosseto la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 28.238 (lire ventottomiladuecentotrentotto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 83

95A1001

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Imperia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/5138/94 del 28 novembre 1994, con il quale per la provincia di Imperia è stato rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Imperia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.939 (lire settemilanovecentotrentanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 84

95A1002

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Isernia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Isernia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Isernia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*. compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 14.333 (lire quattordicimilatrecentotrentatre). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 85

95A1003

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/403/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di L'Aquila;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di L'Aquila la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 22.720 (lire ventiduemilasettecentoventi). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 86

95A1004

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di La Spezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di La Spezia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di La Spezia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 5.778 (lire cinquemilasettecentosettantotto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 87

95A1005

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/404/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Latina;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art 3 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale:*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Latina la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 15.136 (lire quindicimilacentotrentasei). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 88

95A1006

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/405/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Lecce;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecce la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 10.071 (lire diecimilasettantuno). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n 89

95A1007

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecco.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Lecco;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecco la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 4.887 (lire quattromilaottocentottantasette). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente nei comuni facenti parte della provincia, pubblicati nell'annuario ISTAT n. 5, edizione 1994.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 50

95A1008

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Livorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Livorno;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Livorno la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 15.680 (lire quindicimilaseicentottanta). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 90

95A1009

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lodi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Lodi;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lodi la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 4.180 (lire quattromilacentottanta). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente nei comuni facenti parte della provincia, pubblicati nell'annuario ISTAT n. 5, edizione 1994.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 49

95A1010

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lucca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Lucca;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lucca la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 9.158 (lire novemilacentocinquantotto). Il numero degli abitanti serviti e quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 91

95A1011

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Macerata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Macerata;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Macerata la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 14.181 (lire quattordicimilacentottantuno). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 137

95A1012

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Mantova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/406/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Mantova;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Mantova la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 10.907 (lire diecimilanovecentosette). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 136

95A1013

DECRETO 30 novembre 1994

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Massa Carrara;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda,

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Massa Carrara la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, e stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 15.108 (lire quindicimilacentootto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 135

95A1014

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Matera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Matera;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Matera la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 19.163 (lire diciannovemilacentosessantatre). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 134

95A1015

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/407/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Milano;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Milano la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 4.180 (lire quattromilacentottanta). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 133

95A1016

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Modena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Modena;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Modena la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 1.133 (lire millecentotrentatre). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 132

95A1017

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/408/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Napoli;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Napoli la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 11.830 (lire undicimilaottocentotrenta). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 131

95A1018

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Novara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Novara;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Novara la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.159 (lire settemilacentocinquantanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 130

95A1019

DECRETO 30 novembre 1994

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Nuoro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Nuoro;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la ridetèrminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Nuoro la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 20.281 (lire ventimiladuecentottantuno). Il numero degli abitanti serviti e quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 129

95A1021

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Oristano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/409/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Oristano;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Oristano la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate. con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 20.196 (lire ventimilacentonovantasei). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 128

95A1022

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Padova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Padova;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Padova la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 3.968 (lire tremilanovecentosessantotto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 92

95A1023

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Parma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Parma;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Parma la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 205 (lire duecentocinque). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 93

95A1024

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pavia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/410/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Pavia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pavia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 8.254 (lire ottomiladuecentocinquantaquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 94

95A1025

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/411/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Perugia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Perugia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 8.831 (lire ottomilaottocentotrentuno). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 95

95A1026

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pesaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Pesaro;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pesaro la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 8.734 (lire ottomilasettecentotrentaquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 96

95A1027

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/412/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Pescara;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pescara la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*. compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1.00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 13.838 (lire tredicimilaottocentotrentotto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 97

95A1028

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/413/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Piacenza;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Piacenza la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 8.717 (lire ottomilasettecentodiciassette). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n 98

95A1029

DECRETO 30 novembre 1994

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/414/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Pisa;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pisa la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 12.703 (lire dodicimilasettecentotre). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 99

95A1030

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/415/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Pistoia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pistoia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 9.319 (lire novemilatrecentodiciannove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 100

95A1031

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Pordenone;

Visto l'art. 9,. comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pordenone la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 3.939 (lire tremilanovecentotrentanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 101

95A1032

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Potenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Potenza;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Potenza la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 17.670 (lire diciassettemilaseicentosettanta). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102

95A1033

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Prato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Prato;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Prato la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.755 (lire settemilasettecentocinquantacinque). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente nei comuni facenti parte della provincia, pubblicati nell'annuario ISTAT, edizione 1994.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 48

95A1034

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ravenna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Ravenna;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ravenna la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 10.004 (lire diecimilaquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 103

95A1035

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/4276/94 del 28 novembre 1994, con il quale per la provincia di Reggio Calabria è stato determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Calabria la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 21.128 (lire ventunomilacentoventotto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 104

95A1036

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Reggio Emilia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Emilia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 2.596 (lire duemilacinquecentonovantasei). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 105

95A1037

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Rieti;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rieti la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 37.779 (lire trentasettemilasettecentosettantanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n 106

95A1038

DECRETO 30 novembre 1994

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rimini.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Rimini;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rimini la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 9.323 (lire novemilatrecentoventitre). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente nei comuni facenti parte della provincia, pubblicati nell'annuario ISTAT n. 5, edizione 1994.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 47

95A1039

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/416/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Roma;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Roma la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 8.539 (lire ottomilacinquecentotrentanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 107

95A1040

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rovigo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Rovigo;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rovigo la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 6.877 (lire seimilaottocentosettantasette). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 108

95A1041

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/417/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Salerno;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Salerno la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 24.108 (lire ventiquattromilacentootto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato allà Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 109

95A1042

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sassari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Sassari;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sassari la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 11.865 (lire undicimilaottocentosessantacinque). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 110

95A1043

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Savona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/5135/94 del 28 novembre 1994, con il quale per la provincia di Savona è stato determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Savona la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 10.438 (lire diecimilaquattrocentotrentotto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 111

95A1044

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Siena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Siena;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Siena la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 23.749 (lire ventitremilasettecentoquarantanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 112

95A1045

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sondrio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Sondrio;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sondrio la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 8.448 (lire ottomilaquattrocentoquarantotto). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 113

95A1046

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Taranto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/418/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Taranto;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Taranto la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 10.149 (lire diecimilacentoquarantanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 114

95A1047

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Teramo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/5132/94 del 28 novembre 1994, con il quale per la provincia di Teramo è stato determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Teramo la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 12.199 (lire dodicimilacentonovantanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 115

95A1048

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Terni;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Terni la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 8.806 (lire ottomilaottocentosei). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 116

95A1049

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/419/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Torino;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Torino la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.542 (lire settemilacinquecentoquarantadue). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 117

95A1050

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Trento;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Trento la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 6.316 (lire seimilatrecentosedici). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 118

95A1051

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Treviso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Treviso;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Treviso la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3.65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 2.491 (lire duemilaquattrocentonovantuno). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 119

95A1052

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Trieste;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Trieste la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 10.235 (lire diecimiladuecentotrentacinque). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 120

95A1053

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/420/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Udine;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Udine la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 11.198 (lire undicimilacentonovantotto). Il numero degli abitanti serviti e quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 121

95A1054

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/421/94 del 31 gennaio 1994, con il quale è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Varese;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Varese la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.152 (lire settemilacentocinquantadue). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 122

95A1055

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/422/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Venezia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Venezia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 5.407 (lire cinquemilaquattrocentosette). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 123

95A1056

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Verbano-Cusio-Ossola la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.159 (lire settemilacentocinquantanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente nei comuni facenti parte della provincia, pubblicati nell'annuario ISTAT n. 5 edizione 1994.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 45

95A1020

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vercelli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle provincie di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche quello della provincia di Vercelli;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vercelli la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.904 (settemilanovecentoquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 124

95A1058

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Verona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/423/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Verona;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Verona la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 4.210 (lire quattromiladuecentodieci). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 125

95A1058

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Vibo Valentia;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito, che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a), b),* e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vibo Valentia la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a):* commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b):* compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c):* compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d):* compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 16.504 (lire sedicimilacinquecentoquattro). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente nei comuni facenti parte della provincia, pubblicati nell'annuario ISTAT n. 5, edizione 1994.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 46

95A1059

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Vicenza;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la

riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vicenza la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12 000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 2.399 (lire duemilatrecentonovantanove). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 126

95A1060

DECRETO 30 novembre 1994.

Determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;

Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, è di durata decennale;

Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;

Considerato altresì che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si è proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonché alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Viterbo;

Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1° gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale;

Visto l'art. 1, lettera *f)*, n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;

Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, è stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresì dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;

Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;

d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1° gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione;

Considerato che per quanto concerne la lettera *d)* il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994;

Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Viterbo la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, è stabilita nel modo seguente:

lettera *a)*: commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

lettera *b)*: compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

lettera *c)*: compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

lettera *d)*: compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 14.740 (lire quattordicimilasettecentoquaranta). Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.

Art. 2.

La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 127

95A1061

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMER-CIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G.C ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189